

Redditi di capitale

Sui depositi a garanzia non si applica il prelievo del 20%

**Commento di Raffaele Marcello
e Giulio D'Agostino a pag. 2935**

Non si applica il prelievo del 20% sui redditi di capitale derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti qualora questa sia rappresentata da quote di fondi comuni di investimento immobiliari, dal momento che il patrimonio dei fondi è investito in misura prevalente in beni diversi dal denaro, da valori mobiliari e da altri titoli.

Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso - Risoluzione 9 luglio 2003, n. 150/E

Con nota del 18 aprile 2003, l'Associazione K ha posto all'attenzione della scrivente un quesito concernente l'applicazione del prelievo del 20% sui proventi di capitale derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, di cui all'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Come noto, tale disposizione stabilisce che sono assoggettati ad un prelievo del 20% «i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti».

In merito, l'Associazione istante ha chiesto di conoscere se i proventi derivanti dal deposito di quote di fondi immobiliari, effettuato a garanzia di finanziamenti, debbano o meno ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della norma sopra riportata, in considerazione del fatto che il patrimonio di tali fondi è investito in misura prevalente in beni diversi da quelli indicati dall'art. 7, comma 1, del

D.L. n. 323/1996 ai fini dell'applicazione del prelievo.

L'Associazione istante, nella considerazione che dai beni in cui investono in misura prevalente i fondi immobiliari si originano proventi che normalmente sono sottoposti ad imposizione progressiva, sostiene che gli stessi non si prestano alle finalità elusive che tale normativa intende colpire.

La stessa Associazione ritiene, inoltre, che tale esclusione operi anche nel caso in cui la garanzia sia prestata nei primi ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività del fondo immobiliare.

Al riguardo, si sottolinea come con la disciplina introdotta dall'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/1996, così come chiarito dalla relazione governativa al provvedimento, il Legislatore ha inteso contrastare un diffuso fenomeno elusivo attuato per «trasformare» utili di impresa, tassabili in modo ordinario ai fini delle imposte sui redditi, in interessi o altri proventi soggetti a tassazione alla fonte a titolo definitivo e in misura più contenuta.

E infatti, la previsione di un apposito prelievo sui proventi di capitale derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi da azioni e similari, in aggiunta alla specifica tassazione prevista per i proventi medesimi, consente di limitare i vantaggi tributari che simili operazioni permettono di conseguire.

In sostanza, ai fini dell'applicazione della norma in esame, occorre che oggetto della garanzia di finanziamenti siano il denaro ed i valori mobiliari e gli altri titoli, diversi dalle azioni e da titoli similari.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo della norma in esame, è opportuno analizzare il significato da attribuirsi al termine «valori mobiliari» ed alla locuzione «altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari».

Con riguardo ai «valori mobiliari» si rileva preliminarmente che il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha soppresso tale riferimento sostituendolo con la dizione «strumenti finanziari». Tuttavia, tenuto conto delle

finalità antielusive dell'art. 7 del D.L. n. 323/1996, la nozione di valori mobiliari conserva, nonostante le modifiche intervenute nella normativa di settore, un suo specifico significato idoneo a ricomprendervi ogni documento o certificato da cui risulti l'esistenza di un'operazione caratterizzata da una funzione finanziaria di impiego di capitale, laddove l'operazione stessa sia suscettibile di produrre redditi di capitale tassabili alla fonte in modo definitivo nei confronti dei soggetti cui la disciplina in esame è rivolta.

Per quanto concerne la locuzione «altri titoli diversi dalle azioni e da titoli simili» si ritiene che essa escluda dall'ambito di applicazione della norma i documenti che registrano operazioni preordinate alla provvista di capitale di rischio. Tra i titoli simili alle azioni vanno ricompresi dunque, oltre quelli di cui all'art. 41, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), anche le quote di partecipazione in società ed enti non rappresentati da titoli (quali, ad esempio, quote di partecipazione in società a responsabilità limitata), come pure le quote di partecipazione in fondi comuni di investimento che effettuano investimenti in misura prevalente (maggioranza) in partecipazioni azionarie ovvero in altre partecipazioni al capitale di rischio.

Pertanto, devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del prelievo del 20% previsto dall'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/1996 non solo i proventi derivanti da investimenti effettuati direttamente in azioni o altre partecipazioni al capitale di rischio, ma anche i proventi relativi a valori mobiliari che indirettamente investono in capitale di rischio.

Da quanto sopra precisato, si desume che risultano dunque esclusi dall'ambito di applicazione del prelievo in argomento i proventi relativi a quote di fondi comuni la cui politica di investimento è caratterizzata dal possesso «stabile» di partecipazioni azionarie e di altre partecipazioni al capitale di rischio, mentre sono da ritenersi soggetti al prelievo stesso i proventi delle quote di fondi comuni che effettuano investimenti a carattere prevalentemente non azionario.

Al riguardo, si precisa come la prevalenza dell'investimento debba essere valutata in base alle indicazioni sulla politica di investimento contenute nel regolamento del fondo ovvero, nel caso in cui il regolamento preveda limiti di investimento varia-

bili (come, ad esempio, nel caso dei fondi cosiddetti «bilanciati»), in funzione della media degli investimenti effettuati nel periodo di durata della garanzia.

Ciò posto, è necessario valutare, in particolare, se tale disciplina si applichi altresì ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo immobiliare la cui politica di investimento è caratterizzata dal possesso «stabile» di partecipazioni azionarie e similari.

Al riguardo, occorre premettere che l'art. 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, introdotto dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2003, n. 47, stabilisce che affinché un fondo possa definirsi «immobiliare» il patrimonio deve essere investito, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo, in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

Tale percentuale è ridotta nella misura del 51% qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito, in misura non inferiore al 20% del suo valore, in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.

I limiti di investimento sopra riportati, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 12-bis, devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività del fondo.

Ciò premesso, tenuto conto che il patrimonio dei fondi comuni di investimento immobiliare è investito in misura prevalente in beni diversi da quelli individuati dall'art. 7, comma 1, del più volte citato D.L. n. 323/1996 e che i proventi derivanti da tali investimenti rappresentano la remunerazione del capitale di rischio (con riferimento agli investimenti in partecipazioni azionarie) ovvero la remunerazione di un capitale non finanziario (con riferimento agli investimenti in beni immobili o diritti reali immobiliari), si ritiene che i predetti proventi siano esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame.

Si ritiene, inoltre, che detta esclusione operi anche nel caso in cui la garanzia sia prestata nei primi ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività del fondo, ovvero nel lasso temporale in cui il patrimonio del fondo, nella sua fase di iniziale formazione, non ha ancora raggiunto le percentuali minime di investimenti richiesti dalla normativa civilistica contenuta nell'art. 12-bis del D.M. n. 228/1999.

IL COMMENTO

di Raffaele Marcellò

Dottore di ricerca in economia e amministrazione delle organizzazioni non profit
presso la Facoltà di Economia della II Università di Napoli

e Giulio D'Agostino

Dottore commercialista in Caserta

La risoluzione in commento offre un nuovo contributo dell'Agenzia delle entrate sull'interpretazione della disciplina dettata dall'art. 7 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (1), relativamente alle ritenute da effettuare sui proventi derivanti da depositi (2) costituiti (da soggetti non imprenditori) a garanzia di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, ad imprese residenti.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del prelievo, viene analizzato il caso specifico dell'esclusione dei redditi delle quote di fondi comuni di investimento immobiliari depositati a garanzia.

Triangolazione finanziaria e misure antielusive

La tassazione è stata introdotta dalla richiamata disposizione legislativa, a decorrere dal 1° luglio 1996, con il chiaro obiettivo di limitare la convenienza economica delle operazioni di finanziamento erogate alle imprese che utilizzano come garanzia la tecnica del «cavallo» (3).

Attraverso tale operazione gli istituti di credito concedono finanziamenti (4) alle imprese previa costituzione di pegno, da parte degli stessi soci o dei titolari, su denaro e altri valori mobiliari, estranei alla struttura patrimoniale aziendale.

In passato lo sviluppo di tale operazione era legata a due fattori fondamentali: la riduzione del rischio per l'azienda bancaria concedente il finanziamento e il risparmio fiscale da parte del finanziato, nonché garante dell'operazione.

Per contrastare tale diffuso fenomeno (elusivo), che trasformava utili d'impresa tassabili in modo ordinario in interessi o altri proventi finanziari soggetti a tassazione alla fonte con aliquota sicuramente più vantaggiosa, è stata introdotta l'applicazione di una ritenuta sui proventi derivanti «da titoli o valori mobiliari diversi dalle azioni o titoli

gli altri, R. Lupi, «Il prelievo del 20% sui frutti dei valori in garanzia: pregi e difetti di un intervento ambizioso», in *Rass. trib.*, 1996, pag. 1301; E. Pistone, «La ritenuta "suppletiva" sui depositi in garanzia», in *Corr. Trib.* n. 30/1996, pag. 2373; D. Menciasci, «Manovra Prodi riveduta e corretta», in *Società Bilancio e Contabilità* n. 8-9/1996, pag. 661; M. Piazza, «Misure antielusive per i finanziamenti garantiti», in *Guida Normativa* n. 120/1996, pag. 16; Id., «Tassa sui titoli in garanzia: una partenza al rallentatore», in *Il Sole-24 Ore* del 3 luglio 1996, pag. 17; G. Ripa, «È aggirabile la ritenuta del 20%», in *Italia Oggi* del 2 luglio 1996, pag. 25; O. Franceschi, «L'imposta sui finanziamenti lascia buchi e zone d'ombra», in *Italia Oggi* del 2 luglio 1996, pag. 25; A. Manganelli, «L'extraterritorialità oscura il 20%», in *Italia Oggi* del 5 luglio 1996, pag. 30; D. Liburdi e G. Ripa, «L'imposta sui finanziamenti garantiti», in *Inserito di Italia Oggi* del 6 novembre 1996; M. Procopio, «Regime tributario dei depositi a garanzia: aspetti controversi», in *Riv. dir. trib.*, 1998, pag. 893; P. Monarca, «Applicazione della ritenuta sui depositi a garanzia», in *Filo Diretto* n. 10/1999, pag. 7, inserto del *Corr. Trib.* n. 40/1999. Sul tema, cfr., altresì, R. Marcellò e G. D'Agostino, «Finanziamenti garantiti», in *Dirigenza bancaria* n. 52/1996, pag. 41.

(2) In proposito va rilevato che avendo la norma, come appreso meglio si dirà, finalità di carattere antielusive, il termine «deposito» deve intendersi riferito non alle caratteristiche tecnico-giuridiche dell'istituto, ma alla situazione di fatto, e cioè al vincolo a scopo di garanzia a cui lo stesso è asservito.

(3) Ed infatti già nella relazione governativa al decreto, testualmente, è dato osservare che «le disposizioni recate dai commi da 1 a 4 dell'articolo 7 mirano a contrastare un diffuso fenomeno elusivo, praticato da talune persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale tramite società. In sintesi, tali soggetti «trasformano» utili d'impresa (soggetti ad aliquota ordinaria progressiva per le imprese individuali e le società personali e pari al 53,2 per cento per le società di capitali) in interessi o altri proventi (soggetti ad aliquote più contenute, per lo più 12,5 per cento). Tale operazione si realizza col deposito di contanti o valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni al capitale di rischio) presso un intermediario finanziario a garanzia di finanziamenti concessi da quest'ultimo soggetto all'impresa residente, la quale, nella sostanza, è riconducibile allo stesso depositante. Nella disposizione in rassegna viene previsto il versamento di una somma pari al 20 per cento dei proventi derivanti dai valori depositati in aggiunta al regime ordinario di tassazione». È pur vero, comunque, che nonostante le finalità di fondo, lo strumento si è rilevato molto macchinoso e non sempre idoneo a realizzare l'obiettivo.

(4) Il termine «finanziamenti» deve intendersi riferito ai negozi di credito in senso lato, caratterizzati dalla generica funzione di consentire un temporaneo aumento delle disponibilità finanziarie di un determinato soggetto. Rientrano in tale ambito, per esempio, oltre alle tradizionali ipotesi del mutuo, dell'apertura di credito, dell'anticipazione su titoli, ecc., anche le operazioni di leasing.

Note:

(1) Convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Per approfondimenti sulla genesi e sulla portata applicativa della norma cfr., tra

similari». La predetta ritenuta si applica «indipendentemente» da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi (5).

In relazione al significato da attribuire al termine «valori mobiliari», va considerato che la normativa fiscale non definisce tale nozione, e pertanto occorre fare riferimento al concetto risultante dalla legislazione extratributaria, la quale, però, a seconda delle finalità perseguite dal provvedimento normativo che ne fa utilizzo, riferisce l'espressione stessa ad ambiti non coincidenti tra loro. Nel caso in esame, è ragionevole assumere tale termine nell'accezione più ampia (6), intendendo per esso:

a) ogni documento o certificato che, direttamente o indirettamente, rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo (ivi compresi i fondi di investimento italiani o esteri);

b) ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile o no;

c) ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o a proprietà immobiliari;

d) ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopraindicati, ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria.

Sono da ricomprendere, altresì, non soltanto i titoli di credito, i titoli impropri e i documenti di legittimazione, ma anche i meri documenti probatori relativi alle operazioni economiche sopra descritte. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione normativa ogni certificato o documento da cui risulti l'esistenza di un'operazione caratterizzata da una funzione finanziaria (7) e l'operazione stessa sia suscettibile di produrre redditi di capitale tassabili alla fonte in modo definitivo nei confronti dei soggetti cui la disciplina è rivolta.

Per quanto riguarda, invece, la scelta di sottoporre a ritenuta soltanto i proventi derivanti da investimenti diversi dalle azioni o titoli simili, essa trova giustificazione in una precisa volontà del legislatore (trasfusa poi di fatto nella *ratio legis*) di volere tassare esclusivamente i proventi derivanti da investimenti finanziari «privi di rischio», escludendo, a priori, dal prelievo i proventi derivanti da strumenti finanziari che rappresentano, invece, operazioni preordinate alla provvista di «capitale di rischio» (8).

Proventi esclusi

I proventi sui quali viene operato il prelievo del 20% sono quelli direttamente e autonomamente

inerenti ai valori depositati. Trattasi, in linea generale, di quelli indicati nell'art. 41 del T.U.I.R., costituiti da interessi, premi ed altri frutti, per l'importo maturato nel periodo di vincolo del deposito costituito a garanzia (9).

In relazione alle varie tipologie di strumenti finanziari presenti sul mercato che possono essere utilizzati dal depositario come mezzo per acquisire nuova finanza, il Ministero (10) ha già avuto modo di pronunciarsi con specifico riferimento alle polizze assicurative cosiddette *Unit Linked*.

Le polizze *linked* costituiscono forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di una entità di riferimento; nell'ambito delle stesse, le *unit* hanno prestazioni collegate al valore di un fondo di investimento esterno o interno all'impresa (11).

In sintesi, le suddette polizze rappresentano contratti assicurativi ad accumulazione in cui i premi investiti (rendimenti) sono direttamente collegati al valore della quote dell'OICM (Organismo di investimento collettivo) possedute dalla compagnia assicurativa che, a scelta dell'assicurato, possono essere investiti in azioni, obbligazioni o altri valori mobiliari. Ne deriva che detta tipologia di gestione finanziaria rappresenta per l'assicurato uno strumento per investire, indirettamente, in azioni, obbligazioni o altri valori.

Note:

(5) Su tale punto il Ministero delle finanze con la C.M. 5 novembre 1996, n. 269/E, in *Corr. Trib.* n. 45/1996, pag. 3455, ha tenuto a precisare che il suddetto prelievo rientra nel novero delle imposte e, quindi, viene qualificato come una forma di imposizione su un reddito la cui base imponibile è costituita dai proventi derivanti dai valori depositati a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti.

(6) Quale risulta dall'art. 18-bis della legge 7 giugno 1974, n. 216 (di conversione del D.L. 8 aprile 1974, n. 95) introdotto dalla legge 23 marzo 1983, n. 77.

(7) È il caso delle polizze di assicurazione sulla vita, escluse ovviamente quelle che prevedono il solo caso morte, e dei contratti di capitalizzazione di cui all'art. 40 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

(8) È evidente, quindi, che in tale esclusione sono da ricondurre, oltre che i titoli di cui all'art. 41, comma 2, del T.U.I.R., anche le quote di partecipazione in società ed enti non rappresentati da titoli (ad esempio quote di partecipazione in società a responsabilità limitata).

(9) Per ciò che concerne il vincolo «a garanzia», si fa presente che, ai fini del provvedimento in esame, sono rilevanti non solo le garanzie tipiche come il pegno, ma anche le cd. garanzie atipiche.

(10) Ci si riferisce alla R.M. 28 giugno 2000, n. 100/E, in *Corr. Trib.* n. 30/2000, pag. 2210, con commento di P. Anello.

(11) Cfr. ISVAP, «Le polizze Index e Unit linked in Italia», in *Quaderni* n. 5.

Attesa, quindi, la particolare natura e struttura delle polizze *unit linked*, l'Amministrazione finanziaria non poteva non giungere alla conclusione (12) secondo cui le stesse polizze, o meglio i loro proventi, sono esclusi dal prelievo del 20%, se per l'intera durata del deposito gli investimenti effettuati dall'OICM sono costituiti prevalentemente da azioni o altre partecipazioni al capitale di rischio.

In definitiva «il Ministero riconosce la sostanziale incapacità delle suddette polizze (costituite in garanzia) di attecchire a strumenti elusivi, allo stesso modo delle azioni e dei titoli similari» (13).

La conferma di un consolidato orientamento ministeriale

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame, riaffronta la problematica relativa all'assimilazione di particolari strumenti finanziari alle azioni o titoli similari e, conseguentemente, ne esclude l'applicazione della ritenuta del 20% sui proventi da essi derivanti, confermando, difatti, un consolidato orientamento.

Nel caso specifico viene affrontato il problema relativo al trattamento degli investimenti in quote di fondi comuni immobiliari che, originando proventi normalmente sottoposti ad imposizione progressiva, esulano dalle finalità elusive che tale normativa intende colpire.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il Ministero, nella C.M. 5 novembre 1996, n. 269/E (14), aveva già avuto modo di esprimersi in tal senso, prevedendo espressamente l'esclusione dal prelievo dei proventi derivanti da quote di partecipazio-

ne in fondi comuni di investimento in cui prevalgono gli investimenti azionari o altre partecipazioni al capitale di rischio.

Nella risoluzione in esame, pertanto, l'Agenzia delle entrate, sulla base di un collaudato *iter* logico-giuridico (15), formalizza l'esclusione del prelievo del 20% per i proventi derivanti da investimenti in quote di fondi comuni di investimento immobiliari, estendendo l'«esenzione» anche alla fase iniziale di formazione del fondo (16).

Le condivisibili motivazioni di tali conclusioni sono essenzialmente legate alla considerazione che il patrimonio dei «fondi immobiliari» (17) è costituito in misura prevalente da beni diversi da quelli individuati dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 323/1996 e che, pertanto, i proventi derivanti da tali investimenti rappresentano la remunerazione di un capitale di rischio e non quella di un capitale finanziario.

Note:

(12) Cfr. nota 10.

(13) Così P. Anello, «Intassabili i proventi delle polizze "unit linked" a garanzia dei finanziamenti», in *Corr. Trib.* n. 30/2000, pag. 2213.

(14) Cfr. nota 5.

(15) Confermato, peraltro, anche nella R.M. 28 giugno 2000, n. 100/E, cit.

(16) Ovvero nei primi ventiquattro mesi dall'avvio della sua operatività, lasso temporale in cui il patrimonio del fondo non ha ancora raggiunto le percentuali minime di investimenti richiesti dall'art. 12-bis del D.M. 24 maggio 1999, n. 228.

(17) Al riguardo, si precisa che affinché un fondo possa definirsi «immobiliare» è necessario che il patrimonio debba essere investito, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo, in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.



Corriere Tributario **on-line**

www.ipsoa.it/ctonline

L'esclusivo servizio di **aggiornamento in tempo reale** con le **novità tributarie** e **tutta la documentazione fiscale**, riservato **gratuitamente** agli abbonati a *Corriere Tributario*.